
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 12

Dell'8 settembre 2021

Oggetto: Estensione della fatturazione elettronica alle operazioni con San Marino

Gentile Cliente,

con la presente circolare siamo ad informare dei recenti aggiornamenti da parte del MEF¹ in tema estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, inizialmente previsto dal Decreto Crescita²: tale provvedimento ha stabilito che

- dall'1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, **possono scegliere** di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo;
- dall'1.7.2022 scatta l'**obbligo** di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.

L'Agenzia delle Entrate³ di recente ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche generali della fatturazione elettronica⁴. In particolare, l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani⁵.

¹ DM 21.6.2021, pubblicato sulla G.U. 15.7.2021, n. 168

² Cfr. articolo 12 del DL n.34 del 2019.

³ Mediante il Provvedimento del 5.8.2021.

⁴ Contenute nel Provvedimento del 30.4.2018.

⁵ Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

Segnaliamo, inoltre, che non è in alcun modo stato modificato il trattamento Iva delle operazioni da/verso San Marino.

Di seguito, dunque, si riporta una sintesi del regolamento delle operazioni di vendita / acquisto di beni e prestazioni di servizi fra Italia e San Marino alla luce delle novità sopra introdotte in tema di fatturazione elettronica.

Cessioni di beni verso San Marino regolate da fatture emesse in formato elettronico

Le operazioni di vendita di beni regolate da fatture emesse in formato elettronico eseguite dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dallo SdI all'Ufficio Tributario di San Marino.

Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l'esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

L'operazione si considera non imponibile IVA ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 solo nel caso in cui l'Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura. Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

Si segnala che l'Agenzia⁶ ha precisato che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Cessioni di beni verso San Marino regolate da fatture emesse in formato cartaceo

Le operazioni di vendita di beni regolate da fatture emesse in formato cartaceo si verificano solo in caso di cedenti italiani non obbligati all'emissione della fattura elettronica. In tal caso la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all'acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario". L'operatore italiano qualora non riceva dall'acquirente la fattura cartacea vidimata entro 4 mesi dall'emissione della fattura dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

⁶ Cfr. citato Provvedimento del 5.8.2021

Acquisti di beni da San Marino ricevute in formato elettronico

In caso di operazioni d'acquisto di beni le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita al cessionario che potrà visualizzarle attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con Iva o senza:

- 1) Con riferimento alle cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell'IVA, si stabilisce che:
 - l'imposta è versata dall'operatore economico di San Marino al proprio Ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro quindici giorni, trasferisce quanto ricevuto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, trasmettendo gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
 - l'Agenzia, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi;
 - l'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'Ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del DPR 633/72.⁷

Anche in questo caso, nel Provvedimento del 5.8.2021 si precisa che accedendo ai servizi di consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi" sarà possibile conoscere il risultato delle verifiche dell'Agenzia, indispensabile ai fini della detraibilità dell'IVA.

- 2) In caso di cessioni verso il nostro Paese senza addebito d'imposta, sarà possibile visualizzare l'informazione circa l'esito positivo dei controlli, così da realizzare la procedura di assolvimento dell'IVA prevista dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, "indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche".⁸

Prestazioni di servizi

Con riferimento alle **prestazioni di servizi** è data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), per operazioni effettuate da operatori economici nazionali nei confronti di soggetti passivi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino. In questo caso lo SdI trasmetterà la fattura elettronica all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltrerà al committente.⁹

* * *

⁷ Art. 7 del DM 21 giugno 2021

⁸ Art. 8 del DM 21 giugno 2021

⁹ Mediante il Provvedimento del 5.8.2021.

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.